

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI SAMMARINESI

* * * *

Art. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito fra gli amanti del campeggio una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI SAMMARINESI" con Sede provvisoria c/o Motel Gasperoni (Freschi Margherita).

Art. 2

SCOPO

L'Associazione é apolitica e non ha fini di lucro;

essa si propone i seguenti scopi:

- a) favorire la diffusione del campeggio individuale e collettivo, turistico e sportivo;
- b) promuovere ed organizzare incontri, escursioni, manifestazioni, scambi di esperienze fra gli Associati ed ogni altra iniziativa che possa tornare utile agli interessi degli Associati ed alla diffusione della pratica del campeggio;
- c) rappresentare collettivamente i Soci nei confronti dei terzi relativamente alle attività ed agli scopi dell'Associazione;
- d) costituire e mantenere rapporti con organizzazioni, associazioni, enti simili nonché con le Case produttrici di articoli per il campeggio.

Art. 3

ASSOCIATI E LORO DOVERI

Possono fare parte dell'Associazione Campeggiatori Sammarinesi gli amanti del campeggio di San Marino. Chi intende far parte dell'Associazione deve versare, in via anticipata, l'annua quota sociale, dichiarando di accettare il presente Statuto.

E' diritto dei Soci partecipare alla vita dell'Associazione contribuendo attivamente alla realizzazione del suo scopo.

L'impegno che ogni Socio assume é annuale.

Art. 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI E LORO DURATA.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale -
- b) il Consiglio Direttivo -
- c) il Presidente -

I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ~~durano in carica rispettivamente un anno.~~

Le cariche sociali non sono retribuite.

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale é costituita da tutti gli As-

sociati in regola con i pagamenti delle quote.

Si riunisce in via ordinaria trimestralmente ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli Associati.

Essa é convocata nella Sede dell'Associazione alla data e all'ora fissate dal Presidente mediante avviso scritto ad ogni Socio con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Tale avviso dovrà essere spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali detto termine potrà essere ridotto a giorni tre.

L'assemblea, in prima convocazione é validamente costituita quando intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione ----- l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' ammessa la rappresentanza dell'Assemblea mediante delega scritta ad altro Socio o familiare, ma ogni Socio non potrà avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza e le modalità della votazione sa-

ranno stabilite di volta in volta dal Presidente.

L'Assemblea Generale é presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal SEGRETARIO.

Art. 5

COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il rendiconto o bilancio;
- c) modificare il presente statuto, ma in tale caso occorrerà la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- d) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame.

Art. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é composto da cinque membri.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare su quanto non espressamente riservato all'Assemblea e specificamente, tra l'altro:

- a) deliberare il Regolamento interno qualora lo ritenga necessario;
- b) fissare l'ammontare della quota sociale e deter-

minare le modalità di pagamento;

- c) esaminare i bilanci e predisporre la relazione per sottoporla successivamente all'Assemblea;
- d) deliberare sulle spese e su ogni atto di carattere patrimoniale;
- e) indire l'assemblea per le elezioni del Direttivo, alla scadenza annuale, stabilendone le modalità.

Esso viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno tre membri. Per le convocazioni valgono i modi ed i termini fissati nel precedente Art. 4). Ogni Consigliere ha diritto a un voto e le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammessa rappresentanza nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.7

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Dirige l'Associazione secondo le norme statutarie e gli intendimenti del Consiglio Direttivo.

Dà le disposizioni necessario per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo, vigilando sull'attività dell'Associazione, ed esegue gli atti di ordinaria amministrazione. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Segretario.

Art. 8

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCIO -
CONTI CORRENTI.

Il patrimonio sociale dell'Associazione é costituito:

- a) dalle quote annue versate dai Soci e dagli eventuali ulteriori contributi;
- b) dai beni mobili e immobili che, a qualsiasi titolo verranno acquistati dall'Associazione.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio dovrà essere compilato il conto consuntivo o bilancio della gestione che dovrà essere presentato per l'approvazione alla prima riunione dell'Assemblea Generale dopo la chiusura dell'anno finanziario.